

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3199

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(PINOTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014

Presentato il 24 giugno 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) è stata istituita con apposito accordo amministrativo tra Italia, Francia, Germania e Regno

Unito, firmato a Farnborough (Regno Unito) il 9 settembre 1998.

Successivamente, con la ratifica da parte dei citati Stati membri fondatori della relativa convenzione, l'OCCAR ha

conseguito la personalità giuridica, il *legal status*, a decorrere dal febbraio 2001.

Per l'Italia la ratifica della Convenzione OCCAR è stata effettuata ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 348.

La Convenzione si compone di 58 articoli e di 4 allegati (*annexes*), questi ultimi rispettivamente in materia di privilegi e di immunità, arbitrato, disposizioni transitorie e processo decisionale (Allegato IV).

Nell'anno 2003 e nell'anno 2005, rispettivamente, il Belgio e la Spagna hanno aderito all'OCCAR, divenendo anch'essi Stati membri.

L'OCCAR è stata istituita con l'obiettivo fondamentale, poi realizzato e tuttora in corso, di coordinare, controllare e realizzare i programmi relativi agli armamenti che vengono ad essa assegnati dagli Stati membri nonché di coordinare e promuovere attività congiunte da realizzare in futuro, migliorando in tale modo l'efficacia della gestione dei progetti di cooperazione, in termini di costo, tempi e prestazioni (articolo 7 della Convenzione). La sede generale dell'OCCAR è a Bonn, in Germania (articolo 3 della Convenzione). L'OCCAR, che ha una struttura istituzionale molto snella, è composta dal Consiglio di sorveglianza (CdS - articolo 15 della Convenzione) e dall'Amministrazione esecutiva (AE - articolo 9 della Convenzione).

L'Allegato IV (*Annex IV*) « Processo decisionale » alla Convenzione - oggetto della modifica, che i sei Stati membri hanno concordato a livello di CdS - prevede, al paragrafo 5, che « dopo un periodo iniziale di tre anni, l'*iter* decisionale può essere riesaminato alla luce di tutti gli elementi rilevanti ».

Al Consiglio di sorveglianza (*Board of Supervisors* - BoS) partecipano, come rappresentanti dei sei Stati membri, con diritto di voto, i sei Ministri della difesa (articolo 15 della Convenzione). Gli stessi Ministri hanno delegato, in via permanente, la partecipazione al CdS (che si riunisce almeno due volte l'anno - articolo 14 della Convenzione) ai rispettivi Direttori nazionali degli armamenti (DNA) o ad altri alti dirigenti competenti nel campo degli armamenti.

Il CdS esercita la direzione e il controllo dell'AE e di tutti i Comitati (articolo 11 della Convenzione) e decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della Convenzione (articolo 12 della Convenzione). Per questo motivo è stato deciso di rivedere l'Allegato IV, anche per agevolare l'accesso all'OCCAR a nuovi Stati, soprattutto di quelli che già partecipano a programmi dell'OCCAR come *non-member States*.

Le modifiche all'Allegato IV concordate tra i 6 Stati membri sono proposte dall'AE, nelle 4 lingue ufficiali (inglese, francese, tedesco e italiano), per la parificazione dei tre testi con quello (concordato) in lingua inglese. Successivamente alla parificazione da parte dei 6 Stati membri, l'AE chiederà l'approvazione finale dell'Allegato IV, da parte dei rispettivi 6 Ministri della difesa, a norma del paragrafo 5 dell'Allegato IV medesimo che recita « Il presente Allegato può essere rivisto previa decisione unanime del CdS a livello ministeriale ».

La prima modifica introduce il punto (ii) della lettera (a) del paragrafo 1, che recita: « assegnazione all'OCCAR di un programma ed integrazione di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati Membri ».

La seconda modifica introduce il punto (iii) della lettera (a) del paragrafo 1 che recita: « conclusione di accordi in conformità con gli Articoli 37 e 38 della Convenzione ».

La terza modifica riguarda il punto (vi) della lettera (a) del paragrafo 1 prevedendo la nomina del Vicedirettore. È stato, infatti, ritenuto necessario che anche tale nomina, al pari del Direttore, sia effettuata con decisione del CdS a maggioranza qualificata rafforzata. Ciò, in quanto, il Vicedirettore sostituisce integralmente, in caso di assenza o impedimento, il Direttore.

Tali modifiche riguardanti attività già svolte nell'ambito dell'OCCAR prevedono che le decisioni siano prese a « maggioranza qualificata rinforzata » ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 1, lettera (a), ultimo capoverso, dell'Allegato IV che recita « Una maggioranza qualificata rin-

forzata significa che una decisione non può esser presa se vi sono 10 diritti di voto contrari ».

Si evidenzia, infine, che è stato abrogato il vigente paragrafo 5 dell'Allegato IV che recita: «Dopo un periodo iniziale di tre anni, l'iter decisionale può essere riesaminato alla luce di tutti gli elementi rilevanti » in quanto dispositivo non più attuale.

Si pone in risalto, inoltre, che il personale italiano che presta servizio presso le sedi dell'OCCAR percepisce il trattamento economico stabilito dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, che prevede oneri a carico del bilancio del Ministero della difesa, ma gravanti sul bilancio amministrativo che è istituito per finanziare il funzionamento dell'Organizzazione. Tale bilancio è alimentato, quadrimestralmente, con quote a carico dei Paesi partecipanti, secondo una ripartizione stabilita dal CdS.

Si evidenzia che le modifiche all'Allegato IV consentiranno un più ampio accesso di altri Paesi all'OCCAR (ed è questa la ragione fondamentale di tali modifiche), come Stati membri e ciò produrrà per gli attuali sei Stati membri un risparmio di spesa per la partecipazione al Bilancio amministrativo (AB) dell'Ufficio centrale (CO) dell'OCCAR-EA di BONN. Infatti, dei circa 9 milioni di euro annui complessivi (Bilancio Preventivo Amministrativo 2013,

già approvato da parte del BoS) gli Stati Membri fondatori (Regno Unito, Francia, Germania e Italia) pagano in percentuale in base ai diritti di voto (10 ciascuno), per cui il 18,868 per cento a testa, pari a circa 1,7 milioni di euro annui (a prescindere dal numero delle persone della propria nazionalità in servizio presso il CO stesso). Il Belgio paga il 9,434 per cento (con 5 diritti di voto) e la Spagna paga il 15,094 per cento (con 8 diritti di voto). L'ingresso di nuovi Paesi, quindi, ridurrà tali percentuali di partecipazione per gli attuali sei Stati membri, con una riduzione della spesa annua di contribuzione al menzionato *budget* (AB) di ciascuna nazione, in funzione dei diritti di voto (da 1 ad un massimo di 9) che potranno essere riconosciuti alle nuove nazioni che entreranno a far parte dell'OCCAR. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla relazione tecnica.

Da ultimo, si evidenzia che non viene redatta l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *c*), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, poiché le modifiche proposte non determinano spese aggiuntive, bensì risparmi per l'Italia, come dimostrato nella relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

1. L'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) è stata istituita con apposito Accordo Amministrativo tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito, firmato a Farnborough (UK) il 9 settembre 1998.

Per l'Italia la ratifica della Convenzione relativa all'OCCAR è stata effettuata ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 348.

Nell'anno 2003 e nell'anno 2005, rispettivamente, il Belgio e la Spagna hanno aderito all'OCCAR, divenendo anch'essi Stati membri.

2. Il Consiglio di Sorveglianza (CdS) è il massimo organo decisionale dell'OCCAR (articolo 10 della Convenzione). Ad esso partecipano, come rappresentanti dei sei Stati membri, con diritto di voto, i sei Ministri della difesa (articolo 15 della Convenzione). Gli stessi Ministri hanno delegato, in via permanente, i rispettivi Direttori nazionali degli armamenti (DNA) o altri alti dirigenti competenti nel campo degli armamenti a partecipare al CdS (che si riunisce almeno due volte l'anno – articolo 14 della Convenzione).

3. La proposta di modifica all'Allegato IV « Processo decisionale » alla Convenzione è stata concordata a livello di CdS ed è mirata a far incrementare i programmi di armamenti in regime di cooperazione multinazionale e anche, quindi, ad agevolare l'adesione all'OCCAR da parte di altri Stati, soprattutto quelli che già partecipano a programmi dell'OCCAR.

4. Su tale base, si evidenzia che l'adesione all'OCCAR da parte di uno o più Stati produrrà per gli attuali sei Stati membri un risparmio di spesa per la partecipazione al Bilancio amministrativo (AB) dell'Ufficio centrale (CO) dell'OCCAR-EA di BONN. Infatti, dei circa 9 milioni di euro annui complessivi (Bilancio Preventivo Amministrativo 2013, già approvato da parte del BoS) gli Stati Membri fondatori (Regno Unito, Francia, Germania e Italia) pagano in percentuale in base ai diritti di voto (10 ciascuno), per cui il 18,868 per cento a testa, pari a circa 1,7 milioni di euro annui (a prescindere dal numero delle persone della propria nazionalità in servizio presso il CO stesso). Il Belgio paga il 9,434 per cento (con 5 diritti di voto) e la Spagna paga il 15,094 per cento (con 8 diritti di voto). L'ingresso di nuovi Paesi, quindi, ridurrà tali percentuali di partecipazione per gli attuali sei Stati membri, con una riduzione della spesa annua di contribuzione al menzionato *budget* (AB) di ciascuna nazione, in funzione dei diritti di voto (da 1 ad un massimo di 9) che potranno essere riconosciuti alle nuove nazioni che entreranno a far parte dell'OCCAR.

5. In annesso è riportato un prospetto sugli eventuali ipotetici risparmi di spesa (minori oneri annuali a carico del Bilancio del Ministero della difesa italiano) in caso di adesione all'OCCAR da parte di un altro Stato, al quale è plausibile che vengano riconosciuti

almeno 5 diritti di voto (minimo ad oggi riconosciuto al Belgio, Stato membro dell'OCCAR). Tali minori oneri annui sono stati quantificati in euro 151.912, ma potrebbero aumentare nel caso di adesione di ulteriori Stati.

Annesso**alla RELAZIONE TECNICA alla modifica all'Allegato IV "PROCESSO DECISIONALE"
della Convenzione OCCAR, ratificata con legge 15 novembre 2000, n. 348.**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI POSSIBILI RISPARMI DI SPESA PER IL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER EFFETTO DELL'EVENTUALE IMMISSIONE COME STATO MEMBRO DELL'OCCAR DI ALTRI PAESI, CONSEGUENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA ALL'ALLEGATO IV DELLA CONVENZIONE OCCAR, APPROVATA DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DELL'OCCAR (ART. 15 DELLA CONVENZIONE).

A	ATTUALE SITUAZIONE			SITUAZIONE ALTERNATIVA CON ENTRATA IN VIGORE MODIFICA			
	B	C	D	E	F	G	F
Stati Membri dell'OCCAR	DIRITTI DI VOTO (1)	Percentuale Contribuzione (%) al Bilancio Amministrativo per il 2014 (2)	Importo Anno 2014 di contribuzione al Bilancio Amministrativo (Euro)	DIRITTI DI VOTO (1)	Percentuale Contribuzione (%) al Bilancio Amministrativo per il 2014 (2)	Importo Anno 2014 di contribuzione al Bilancio Amministrativo (Euro)	Differenze (Col. G - Col.D) (Euro)
GERMANIA	10	18,87%	1.762.179	10	17,24%	1.610.267	- 151.912
FRANCIA	10	18,87%	1.762.179	10	17,24%	1.610.267	- 151.912
REGNO UNITO	10	18,87%	1.762.179	10	17,24%	1.610.267	- 151.912
ITALIA	10	18,87%	1.762.179	10	17,24%	1.610.267	- 151.912
BELGIO	5	9,43%	881.089	5	8,62%	805.133	- 75.956
SPAGNA	8	15,09%	1.409.743	8	13,80%	1.288.213	- 121.530
NUOVO STATO (3)	0	0	0	5	8,62%	805.133	+ 805.133
TOTALI	53	100%	9.339.546	58	100%	9.339.546	0

(1) La contribuzione al Bilancio Amministrativo dell'Ufficio Centrale di BONN dell'OCCAR-EA avviene in base ai "Voting Rights" posseduti dagli Stati Membri GE, FR, IT e UK 10 Diritti di voto; SP 8 e BE 5 .

(2) *sharing key* per il Bilancio Amministrativo dell'Ufficio Centrale di BONN è calcolata in base ai Diritti di Voto - vds. Nota (1). Il Budget annuale è approvato dal Consiglio di Sorveglianza (CdS) dell'OCCAR.

(3) Per l'ingresso di un Nuovo Stato in OCCAR è stata ipotizzata l'attribuzione di un Diritto di Voti pari a 5 che , al momento, rappresenta il minimo riconosciuto ad uno Stato Membro (Belgio).



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'atto internazionale in esame. Tale atto costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi vigenti. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo modifica l'Allegato IV della Convenzione relativa all'OCCAR del 1998, ratificata ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 348.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli

obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della delegificazione poiché, ai sensi del richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Attualmente, non risultano *in itinere* progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti in materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina europea.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

L'atto sarà soggetto a ratifica da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea che siano parte della Convenzione dell'OCCAR secondo quanto statuito dalla rispettiva normativa interna.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del disegno di legge non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR


Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell’art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente “Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all’Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull’istituzione dell’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014”, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 2.02.2015

Il Capo dell’Ufficio Legislativo

Cons. Amb. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



②



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla Decisione stessa.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decisione del Consiglio di Sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica Federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) OCCAR (con quattro allegati), firmata a Farnborough il 9 settembre 1998

Il Consiglio di Sorveglianza,

In conformità al paragrafo 6 dell'allegato IV della Convenzione sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, firmata a Farnborough il 9 settembre 1998, di seguito denominata "la Convenzione";

Decide quanto segue :

L'Allegato IV della Convenzione è modificato e va letto come segue:

« ALLEGATO IV
PROCESSO DECISIONALE

1. Le seguenti decisioni prese da tutti gli Stati Membri saranno adottate

(a) a maggioranza qualificata rinforzata

- (i) ammissione di nuovi Stati Membri;
- (ii) assegnazione all'OCCAR di un programma ed integrazione di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati Membri;
- (iii) conclusione di qualsiasi accordo o intesa in conformità con gli Articoli 37 e 38 della Convenzione;
- (iv) norme e regolamenti dell'OCCAR;
- (v) organizzazione dell'OCCAR-AE;
- (vi) nomina del Direttore e del Vicedirettore dell'OCCAR-AE.

Una maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non può essere presa se vi sono 10 diritti di voto contrari.

(b) a maggioranza degli aventi diritto di voto

- (i) istituzione o scioglimento dei Comitati.

2. Il processo decisionale nell'ambito di un programma è stabilito in uno specifico accordo ad esso riferito, con i dovuti riferimenti alle direttive fissate dal CdS.



3. La ponderazione dei voti per le decisioni elencate nel paragrafo 1 è la seguente:

(a) il numero iniziale dei diritti di voto per ogni Stato Membro fondatore è pari a 10,

(b) ogni nuovo Stato Membro che aderisce all'OCCAR avrà un numero di diritti di voto adeguato, secondo quanto verrà deciso dagli Stati Membri già esistenti.

4. Quando la presente Convenzione non stabilisce alcuna disposizione su come una decisione debba essere presa, o nel caso vi sia una controversia sull'esistenza di tale disposizione, o sul suo campo di applicazione, la decisione sarà presa all'unanimità.

5. Il presente Allegato può essere rivisto previa decisione unanime del CdS a livello ministeriale. »


E decide anche quanto segue :

Questo emendamento entra in vigore trenta giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica di accettazione da parte di tutti gli Stati membri.

Fatto in originale unico in versione italiana, francese, inglese e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.


Per il Ministro della Difesa della Repubblica Italiana

Fatto a Roma....., il 10 giugno 2014




Per il Ministro della Difesa del Regno del Belgio

Fatto a Roma....., il 10 giugno 2014



Per il Ministro della Difesa della Repubblica Francese

Fatto a Roma....., il 10 giugno 2014



Per il Ministero federale della Difesa della Repubblica Federale di Germania

Fatto a Roma....., il 10 giugno 2014

con riserva di accettazione

[Handwritten signature]

Per il Ministro della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Fatto a Roma....., il 10 giugno 2014

[Handwritten signature]

Per il Ministro della Difesa del Regno di Spagna

Fatto a Roma....., il 10 giugno 2014

[Handwritten signature]

G.B. A.B.
[Handwritten signature]



